



COMUNE DI CHIANCHE

Provincia di Avellino

c.a.p. 80310 tel-fax 0825/996003 - 996172 c.c.p. 14748834
c.f. 80010570648 p.iva 00285120648

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 18 del Reg. Data 29-07-2021	OGGETTO: APPROVAZIONE P.E.F. E TARIFFE.
-----------------------------------	------------------------------------------------

L'anno duemilaventuno giorno ventinove del mese di luglio alle ore 18:15 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

GRILLO CARLO	P	CATALANO FILOMENA	P
COSTANZO RAFFAELE	P	DI GIOVANNI ANGELO STEFANO	P
IULIANO BIAGIO	A	CALANDRO MAURILIO	A
DI BIANCO LUIGI	P	CECERE DOMENICO	P
DI GIOVANNI MICHELE	P	CECERE LETIZIA	A
IZZILLO LUCA	P		

Presenti 8
Assenti 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale presiede il Signor GRILLO Carlo nella sua qualità di **Sindaco**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale dr. Giuseppe Taranto.

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

i responsabili dei servizi interessati, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lvo nr.267/00, hanno espresso parere favorevole.

Il Sindaco introduce il sesto argomento posto all'ordine del giorno e dà lettura della proposta di delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 10 gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituiva la nuova tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito la precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021 ";

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

CONSIDERATO che ARERA con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l'articolo 5, del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019, confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

RIMARCATO che, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO che in presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, assunti in epoca precedente all'adozione del provvedimento di ARERA, l'Ente

DELIBERA DI CONSIGLIO n.18 del 29-07-2021 COMUNE DI CHIANCHE

Territorialmente Competente sarà tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime, nella bollettazione che verrà emessa a decorrere dal 30 luglio 2021;

CONSIDERATO che, al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

CONSIDERATO che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2021 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

RILEVATO che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del P.E.F. alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2021;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07

le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;

le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente .

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei

- dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1, della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;

la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR ;

la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;

la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA , il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti ;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti , sia dai Comuni;

CONSIDERATO CHE il D.L. n 41 del 22 marzo 2021 (decreto sostegni) art.30 comma 5 ha disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe al 31luglio 2021 ;

VISTO il PEF per l'anno 2021, elaborato dall'Ente Territorialmente Competente per la gestione integrata dei rifiuti- Ambito Territoriale Ottimale "Avellino", più brevemente ATO-AVELLINO , approvato con determinazione n 112 DEL 23/06/2021 del Direttore Generale ATO Avellino, comunicato a questo Ente in data 23/06/2021 qui allegato quale parte integrante e sostanziale del **presente atto, (all."A")**;

RITENUTO opportuno approvare il PEF validato dall'Ente Territorialmente Competente per la gestione integrata dei rifiuti- Ambito Territoriale Ottimale "Avellino", più brevemente ATO- AVELLINO , definito dall'ente d'Ambito e quantificato in € 83.755 oltre addizionale provinciale;

RITENUTO opportuno approvare le tariffe TARI e relativi coefficienti da applicare per l'anno 2021 per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2021;

RILEVATO che in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2021 sono quelle riportate nell'allegato "B" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo ;

VISTO il Regolamento recante la disciplina del tributo Tari,

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n 504/1992 nella misura fissata al 5% dalla Provincia di Avellino ai sensi del predetto articolo;

RITENUTO stabilire le rate per il versamento della TARI in 3 (tre) secondo le scadenze sotto elencate:

1° rata 30 Settembre 2021

2° rata 30 Novembre 2021

3° rata 31 dicembre 2021

Qualora, invece, si opti per il pagamento in un'unica soluzione, la scadenza è fissata al 30 settembre 2021

VERIFICATO , che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 16 novembre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il Comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 31 ottobre dello stesso anno;

A T T E S O che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

PRESO ATTO che la delibera di approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell' Economia e delle Finanze, Dipartimento delle

Finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15- ter, del D.L. n. 201/2011;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2021 e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia ;

RITENUTO di approvare il PEF (Piano Economico Finanziario) anno 2021 e conseguentemente le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2021;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con votazione palese che ha dato il seguente risultato: voti favorevoli n... sette ed uno contrario (Cecere Domenico) come da dichiarazione di voto, su otto presenti e votanti, espressa per alzata di mano i,

DELIBERA

tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di prendere atto del PEF per l'anno 2021, quale Allegato "A" e parte integrante e sostanziale del presente atto, elaborato dall'Ente Territorialmente Competente per la gestione integrata dei rifiuti- Ambito Territoriale Ottimale "Avellino", più brevemente ATO- AVELLINO, trasmesso giusta determinazione n. 112 del 23/06/2021;

- di stabilire, conseguentemente, che la spesa complessiva per l'anno 2021 è di € 83.755,00 oltre addizionale provinciale;

di determinare le tariffe di riferimento per l'anno 2021 relative alla gestione dei rifiuti urbani , di cui all'art . 2 del DPR n. 158/99, a copertura dei costi complessivi in € 83.755,00 oltre addizionale provinciale;

- di dare atto che, con successivo provvedimento, si apporteranno al bilancio di previsione 2021-2023 le modifiche necessarie ad adeguare il predetto strumento di programmazione alle risultanze del piano finanziario di cui alla presente;

- di approvare, conseguentemente, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell' anno 2021;

- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo.

DELIBERA

Inoltre di rendere la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, a norma dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico Enti Locali D,Lgs n. 267/2000 con la seguente votazione palese che ha dato il seguente risultato: voti favorevoli sette ., voti contrari n. uno su otto presenti e votanti espressa per alzata di mano.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to GRILLO CARLO

Il Segretario Comunale
F.to Dr. TARANTO GIUSEPPE

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, giusta relazione del Messo comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 04-08-2021 al giorno 19-08-2021, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del D. Lg.vo n.267 del 18/08/2000

Dalla Residenza comunale, li 04-08-2021

Il Segretario Comunale
F.to Dr. TARANTO GIUSEPPE

CERTIFICATO di ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-07-2021:

- Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lg.vo n.267 del 18/08/2000.

Dalla Residenza comunale, li 04-08-2021

Il Segretario Comunale
F.to Dr. TARANTO GIUSEPPE

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla residenza Municipale, li 04-08-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. TARANTO GIUSEPPE